REGOLAMENTO (CE) N. 437/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2003

relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

- Per assolvere i compiti loro conferiti, nel contesto della politica comunitaria dei trasporti aerei e del futuro sviluppo della politica comune dei trasporti, le istituzioni comunitarie dovrebbero disporre di dati statistici comparabili, coerenti, sincronizzati e regolari circa la portata e lo sviluppo dei trasporti aerei di passeggeri, merci e, posta all'interno della Comunità o a destinazione della/in provenienza dalla Comunità.
- (2) Attualmente non esistono tali statistiche esaustive a livello comunitario.
- Con la decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 (3) dicembre 1998, relativa al programma statistico comunitario 1998-2002 (4), si è rilevata l'esigenza di elaborare tali statistiche.
- La raccolta comune di dati su base comparabile o armo-(4) nizzata permette di disporre di un sistema integrato con informazioni affidabili, coerenti e tempestive.
- I dati relativi ai trasporti aerei di passeggeri, merci e posta dovrebbero, nei limiti del possibile, essere compatibili con i dati internazionali forniti dall'Organizzazione

per l'aviazione civile internazionale (ICAO) ed essere resi comparabili, se del caso, tanto tra Stati membri quanto rispetto ai vari modi di trasporto.

- Dopo un certo periodo di tempo la Commissione dovrebbe presentare una relazione intesa a consentire la valutazione dell'applicazione del presente regolamento.
- Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'ar-(7) ticolo 5 del trattato, l'istituzione di norme statistiche comuni che permettono la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario. Tali norme dovrebbero essere applicate in ogni Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione di statistiche ufficiali.
- Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie (5) costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.
- Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/ CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).
- È stato consultato il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (7).
- Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra, accordi che devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti,

⁽¹) GU C 325 del 6.12.1995, pag. 11. (²) GU C 39 del 12.2.1996, pag. 25. (²) Parere del Parlamento europeo del 29 febbraio 1996 (GU C 78 del Ha.3.1996, pag. 28), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 30 settembre 2002 (GU C 275 E del 12.11.2002, pag. 33) e decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 42 del 16.2.1999, pag. 1.

GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

[—] 57 **—**